

TAS 2025/A/11412 Tommaso Elettrico c. NADO Italia

LODO ARBITRALE

emanato dal

TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT

riunito nella seguente composizione:

Arbitro Unico: Michele A.R. Bernasconi, Avvocato a Zurigo, Svizzera

nel procedimento arbitrale tra

Tommaso Elettrico, Matera, Italia

Rappresentato dagli Avvocati Salvatore Civale, Gianpaolo Rossini e Priscilla Bortolin, Nocera Inferiore, Italia

- Ricorrente -

e

NADO Italia, Roma, Italia

Rappresentata dal Procuratore Capo della Procura Nazionale Antidoping, Cons. Pierfilippo Laviani, Roma, Italia

- Resistente -

I. PARTI

1. Il sig. Tommaso Elettrico (di seguito anche il “Ricorrente” o l’“Atleta”) è un ciclista nato il 19 settembre 1987. È un atleta che al momento dei fatti era tesserato con l’Ente di Promozione Sportiva ACSI - Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero.
2. L’agenzia nazionale antidoping italiana (“NADO Italia” o la “Resistente”), è l’organismo deputato a compiere in via esclusiva tutti gli atti volti all’accertamento di responsabilità dei tesserati o affiliati con federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva italiani, che abbiano potenzialmente tenuto condotte vietate dalle norme del Codice Sportivo Antidoping (“CSA”), adottato dalla NADO Italia in ottemperanza al Codice Mondiale Antidoping (“Codice WADA”) e recepite dai menzionati organismi sportivi. La Procura Nazionale Antidoping (di seguito anche la “PNA”) è l’organo istituito presso NADO Italia che svolge funzioni inquirenti e requirenti in materia di anti-doping per l’intero ordinamento sportivo italiano.
3. L’Atleta e NADO Italia sono anche indicati collettivamente come le “Parti”.

II. FATTI DELLA CONTROVERSIA

4. Quella riportata di seguito è un’illustrazione sommaria dei fatti della controversia basata sulle memorie depositate dalle Parti, nonché i relativi mezzi di prova, e sulle allegazioni formulate negli scritti e in udienza. Ulteriori circostanze di fatto, riconducibili alle fonti ora indicate, potranno essere richiamate in sede di esame del merito della controversia. Si precisa, ad ogni modo, che sebbene l’Arbitro Unico abbia preso in considerazione tutti i fatti, i mezzi di prova e le argomentazioni, in fatto ed in diritto, proposti dalle Parti, farà nel presente lodo riferimento soltanto a quelli ritenuti necessari per chiarire le motivazioni su cui il lodo è basato.
5. L’Atleta è inserito nel cosiddetto *Registered Testing Pool* (“RTP”) di NADO Italia dal 17 febbraio 2022, con obbligo di utilizzo della piattaforma ADAMS.
6. In data 11 novembre 2024, la cosiddetta Athlete Passport Management Unit (“APMU”) registrava sul sistema ADAMS un esito avverso per passaporto biologico (Adverse Passport Finding – “APF”, codice BPID: BP43FEP8), fondato sul parere unanime del Gruppo degli Esperti ABP, i quali avevano analizzato quattordici campioni di sangue prelevati tra il 2022 e il 2024 (di cui uno escluso dalla valutazione finale) e concluso che fosse altamente probabile che l’Atleta avesse fatto uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito, e altamente improbabile che le anomalie riscontrate fossero riconducibili a fattori fisiologici, patologici o ambientali.
7. In data 13 novembre 2024, la PNA notificava all’Atleta la contestazione della presunta violazione dell’articolo 2.2 CSA, trasmettendo integralmente la documentazione tecnica e valutativa prodotta dal Gruppo degli Esperti ed invitandolo a presentare eventuali deduzioni o documenti giustificativi.
8. In data 19 novembre 2024, la difesa dell’Atleta richiedeva un differimento del termine

di dieci giorni per incaricare un consulente tecnico di parte e per prendere visione dei dati Whereabouts relativi agli anni oggetto d'indagine.

9. La PNA rigettava tale richiesta, rilevando che: (i) il termine era perentorio; (ii) le motivazioni scientifiche potevano aver corso sulla base della documentazione già inoltrata; (iii) la consultazione retroattiva dei Whereabouts non aveva attinenza con la procedura del passaporto biologico; (iv) i dati ADAMS non erano nella disponibilità retroattiva neppure della PNA, essendo soggetti alle politiche di conservazione e cancellazione stabilite dal gestore della piattaforma.
10. In data 25 novembre 2024, la PNA formalizzava la contestazione della violazione dell'articolo 2.2 CSA.
11. A seguito della contestazione, l'Atleta richiedeva un'audizione, che si svolgeva il 5 dicembre 2024 avanti alla PNA. In tale sede, l'Atleta sosteneva, tra l'altro, che taluni campioni fossero stati prelevati durante o immediatamente dopo soggiorni in quota, richiamava l'intervento chirurgico alla spalla subito nel settembre 2023 e affermava che tali circostanze avrebbero potuto alterare i valori ematici.
12. In data 9 dicembre 2024, la difesa depositava una memoria corredata dalla consulenza tecnica di parte del dott. Roberto Gramolini, ematologo, con la quale si contestava integralmente l'impianto accusatorio della PNA, evidenziando la presunta insufficienza probatoria e la mancata considerazione delle circostanze individuali dell'Atleta, idonee – secondo la difesa – a giustificare le variazioni riscontrate.
13. In data 13 dicembre 2024, l'Atleta veniva formalmente deferito al Tribunale Nazionale Antidoping ("TNA") per la violazione dell'articolo 2.2 CSA, con richiesta di squalifica per quattro anni, irrogazione di una sanzione economica accessoria di EUR 2'500, declaratoria di perdita di tutti i risultati sportivi conseguiti nel periodo 2022-2024 e condanna alle spese di giudizio.
14. Nel corso del procedimento dinanzi al TNA, la PNA depositava una consulenza tecnica redatta dal prof. Giuseppe d'Onofrio, le cui conclusioni confermavano il parere del Gruppo degli Esperti, escludendo che i soggiorni in quota, l'intervento chirurgico e l'affaticamento agonistico potessero giustificare le anomalie riscontrate nel profilo ematologico dell'Atleta.
15. All'udienza del 13 marzo 2025, l'Atleta compariva personalmente e rendeva dichiarazioni negando l'addebito, mentre le Parti, riportandosi alle memorie depositate, discutevano e concludevano.
16. Con decisione del 13 marzo 2025, depositata con le motivazioni e notificata il 16 aprile 2025, il TNA affermava la responsabilità dell'Atleta in ordine alla violazione degli articoli 2.2 e 11.2.1 CSA, irrogando la sanzione della squalifica per anni quattro (4), con decorrenza dall'11 luglio 2028 e scadenza al 10 luglio 2032, nonché la sanzione economica accessoria di EUR 2'500 e la condanna alle spese del procedimento quantificate forfettariamente in EUR 500 (la "Decisione Appellata").
17. È opportuno rilevare che, parallelamente al presente procedimento, l'Atleta era stato

oggetto di un distinto procedimento disciplinare per una violazione dell'articolo 2.3 CSA (elusione del controllo antidoping) in relazione alla gestione delle informazioni di reperibilità nel sistema ADAMS nel periodo febbraio-marzo 2024. Tale procedimento si concludeva con il lodo arbitrale TAS 2024/A/11046, emesso in data 8 dicembre 2025, con il quale il TAS accoglieva l'appello dell'Atleta e annullava la sanzione di quattro anni di squalifica irrogata dalla Corte Nazionale d'Appello Antidoping ("CNAA"), ritenendo non raggiunta la soglia del confortevole convincimento in merito all'intenzionalità dell'elusione.

18. A seguito dell'annullamento della suddetta sanzione, il TNA, con Ordinanza presidenziale del 19 dicembre 2025, disponeva il riallineamento temporale della squalifica inflitta nel presente procedimento, fissandone la decorrenza all'11 luglio 2024 e la scadenza al 10 luglio 2028, al fine di tenere conto del periodo di squalifica già sofferto dall'Atleta in esecuzione della decisione nel caso parallelo, decisione poi come detto annullata.

III. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT

19. In data 7 maggio 2025, l'Atleta impugnava la Decisione Appellata, depositando apposita dichiarazione di appello (*Statement of Appeal*) presso il Tribunale Arbitrale dello Sport ("TAS") ai sensi degli articoli R47 ed R48 del Codice di Arbitrato in Materia di Sport (2025) (il "Codice TAS"). Nella dichiarazione di appello, l'Atleta indicava come parte appellata NADO Italia e richiedeva la nomina di un arbitro unico e l'adozione dell'italiano come lingua del procedimento.
20. Con lettere del 23 settembre 2025 e del 24 ottobre 2025, il Segretariato del TAS concedeva proroghe del termine per il deposito della memoria di appello.
21. Il 30 settembre 2025, il Segretariato del TAS informava le Parti che il Tribunale Arbitrale chiamato a pronunciarsi nella controversia in oggetto era composto come segue: Avvocato Michele A.R. Bernasconi, di Zurigo, Svizzera, come Arbitro Unico.
22. Il 17 novembre 2025, l'Atleta depositava la propria memoria di appello (*Appeal Brief*) ai sensi dell'articolo R51 del Codice TAS.
23. Nella medesima data, il Segretariato del TAS invitava la Resistente a depositare la memoria di risposta ai sensi dell'articolo R55(1) del Codice TAS.
24. Il 21 gennaio 2026, la Resistente depositava la propria memoria di costituzione e risposta, nella quale sollevava l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello e/o carenza di giurisdizione del TAS e richiedeva la biforcazione della procedura.
25. In data 12 marzo 2026 il Segretariato del TAS trasmetteva alle Parti l'Ordine di Procedura, che veniva in seguito debitamente sottoscritto da entrambe le Parti. Nella stessa comunicazione il TAS informava le Parti che l'Arbitro Unico non aveva accolto la Domanda di Biforcazione fatta dalla Resistente. Ciononostante, l'Arbitro Unico desiderava informare le Parti che esse avrebbero avuto sufficiente tempo per esporre il loro punto di vista sulle importanti questioni pregiudiziali sollevate dalla Resistente.

26. In data 18 marzo 2026 si teneva, per video-conferenza, l'udienza dinanzi all'Arbitro Unico, assistito dalla Consigliere del TAS, Avvocato Amelia Moore, per la discussione della controversia.
27. All'udienza apparivano, per il Ricorrente, gli avvocati Civale, Bortolin, Rossini e Terenzio, il consulente tecnico Prof. Douwe de Boer, assistito dall'interprete signora Melanie Fornari, così come l'Atleta.
28. Per la Resistente partecipavano all'udienza il Procuratore Capo Cons. Pierfilippo Laviani, il Procuratore Antidoping, Avv. Fabio Filocamo, la Responsabile della PNA, Sig.ra Stefania Terenzio, la Funzionaria della PNA, Dott.ssa Barbara Isola così come il consulente tecnico Prof. Giuseppe D'Onofrio.
29. Le Parti non hanno sollevato alcuna obiezione sulla costituzione del Collegio arbitrale, né hanno sollevato altre obiezioni procedurali. All'inizio dell'udienza l'Arbitro Unico ha esortato entrambe le Parti ad esprimersi in merito alle importanti questioni giurisdizionali sollevate dalla Resistente.
30. Al termine del procedimento, le Parti hanno espressamente confermato che il loro diritto al contraddittorio era stato rispettato.

IV. LE TESI E LE RICHIESTE DELLE PARTI

31. Quella che si propone di seguito è soltanto una sommaria esposizione delle principali allegazioni delle Parti, basata sulle memorie depositate e sulle argomentazioni difensive presentate per iscritto e in udienza, fatta al solo scopo di illustrare le rispettive posizioni. Per tale motivo, essa non pretende di essere pienamente esaustiva. L'Arbitro Unico, comunque, ha attentamente considerato ogni allegazione delle Parti, anche qualora non ne venga fatta diretta menzione nel presente lodo.

A. Il Ricorrente

32. Nella memoria d'appello, l'Atleta ha richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"(a) dichiarare ammissibile l'appello proposto dal sig. Tommaso Elettrico avverso NADO Italia Antidoping, confermando, quindi, la propria competenza a decidere la controversia;

(b) accogliere l'appello e annullare la Decisione Appellata emessa dal Tribunale Nazionale Antidoping (TNA) – NADO Italia Antidoping ref. n. 5/2025, il 13 marzo 2025 e notificata il 16 aprile 2025, e pertanto di non considerare la stessa vincolante nei confronti dell'Appellante;

(c) in via subordinata, qualora l'Ill.mo Arbitro Unico ritenga sussistente una violazione, accertare l'assenza di colpa o negligenza, ovvero l'assenza di colpa o negligenza significativa, e applicare una sanzione proporzionata e ridotta;

(d) in ogni caso, porre a carico della Resistente le spese del procedimento arbitrale e le spese legali sostenute dal Ricorrente".

33. In sostanza, l'Atleta si avvale delle seguenti argomentazioni a sostegno delle sue conclusioni:

34. a) Sulla competenza del TAS: l'Atleta afferma la competenza del TAS richiamando l'articolo 18.2.3.1 CSA e sostenendo di dover essere considerato quale atleta di carattere internazionale, questo in ragione della vittoria del titolo di Campione del Mondo UCI Gran Fondo 2018 e delle numerose partecipazioni a competizioni internazionali, nonché del proprio inserimento nel RTP nazionale con obbligo di utilizzo della piattaforma ADAMS, risultando l'unico atleta italiano tesserato con un ente di promozione sportiva ad esservi inserito.
35. b) Sulle anomalie ematiche: l'Atleta sostiene che le variazioni riscontrate nei parametri ematici, in particolare nei valori di emoglobina (Hb) e percentuale di reticolociti (RET%), siano pienamente riconducibili a cause lecite, fisiologiche e documentate, che non sarebbero state opportunamente valutate dal Gruppo degli Esperti e dal TNA. In particolare, l'Atleta invoca: (i) l'impatto dei soggiorni in alta quota, segnatamente l'errore macroscopico che sarebbe stato commesso dal Gruppo degli Esperti nell'interpretazione del "campione 2", prelevato l'8 giugno 2022, erroneamente considerato come raccolto dopo la discesa dall'alta quota quando in realtà l'Atleta si trovava ancora in quota; (ii) l'intervento chirurgico alla spalla subito nel settembre 2023 con anestesia totale e la conseguente terapia farmacologica a base di eparina; (iii) l'intensa attività agonistica e l'affaticamento derivante dal fitto calendario di gare; (iv) la variabilità fisiologica individuale.
36. c) Sulla carenza della prova: secondo il Ricorrente, la decisione impugnata si fonderebbe quasi esclusivamente sulla segnalazione del Gruppo di Esperti basata sul modello probabilistico ADAPTIVE, il quale rileva mere deviazioni statistiche e non può sostituire la prova concreta di una violazione. La semplice rilevazione di variazioni nei valori ematici, in assenza del riscontro diretto di sostanze proibite o metodi illeciti, non equivarrebbe a una prova certa.
37. d) Sulla lesione del diritto di difesa: l'Atleta lamenta che la PNA avrebbe negato l'accesso completo ai dati presenti in ADAMS, inclusi dettagli fondamentali sui pernottamenti in quota, impedendogli di ricostruire correttamente il contesto fisiologico dei prelievi e di confutare l'errore relativo al "campione 2". Tale diniego avrebbe privato la difesa di strumenti essenziali per condurre un'analisi comparativa accurata.
38. e) Sull'assenza di colpa o negligenza: l'Atleta sostiene che, essendo sempre risultato negativo ai controlli antidoping ai quali è stato sottoposto nel corso degli anni, gli fosse impossibile immaginare una contestazione per anomalia del passaporto biologico. In ogni caso, la sua condotta non potrebbe essere considerata intenzionale ma, al più, colposa o negligente, con conseguente diritto a una riduzione della sanzione. La difesa richiama la giurisprudenza TAS in materia di gradi di colpa (CAS 2013/A/3327 Cilic v. ITF e CAS 2014/A/3685 Sachenbacher-Stehle v. IBU), concludendo che la condotta dell'Atleta rientrerebbe nella categoria di colpa lieve o, al massimo, di colpa normale, con una sanzione compresa tra 4 e 12 mesi.

B. La Resistente

39. Nella Memoria di Risposta, NADO Italia ha richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

- “a) disporre la biforcazione della procedura ed emettere un lodo preliminare che dichiari l'appello proposto dal sig. Tommaso Elettrico inammissibile per mancato esaurimento dei rimedi interni, ovvero, in subordine, per dichiarare la carenza di giurisdizione del TAS;
- (b) nel merito, rigettare integralmente l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare l'irrogazione del periodo di squalifica per 4 anni sancito nella Decisione Appellata;
- (c) dichiarare inammissibili eventuali richieste tardive di nuove perizie tecniche o consulenze scientifiche formulate in replica dall'Appellante;
- (d) porre a carico del sig. Tommaso Elettrico, ai sensi dell'art. R64.5 del Codice TAS, le spese, le competenze e gli onorari affrontati dalla NADO Italia”.

40. A sostegno delle richieste formulate al TAS, NADO Italia adduce le seguenti argomentazioni:
41. a) Sull'inammissibilità dell'appello e sulla carenza di giurisdizione: la Resistente eccepisce che l'Atleta ha impugnato direttamente dinanzi al TAS la decisione di primo grado del TNA, senza previamente adire la CNAA, che costituisce l'organo giurisdizionale di secondo grado obbligatorio nel sistema antidoping italiano per gli atleti di livello nazionale. L'Atleta non è di livello internazionale, bensì nazionale, in quanto inserito nel RTP nazionale, ciò che lo qualifica per definizione come atleta di livello nazionale ai sensi del CSA. La contraddittoria posizione dell'Atleta circa il proprio status – dapprima ricreazionale, poi internazionale – è in violazione del principio del *venire contra factum proprium*.
42. b) Sul merito – La solidità dell'ABP: il profilo ematologico dell'Atleta presenta ripetuti OFF-score significativamente elevati, con associazione sistematica tra aumento di Hb e riduzione della produzione reticolocitaria, tipica della fase post-esposizione a stimolazione eritropoietica esogena, ricorrente in stagioni diverse (2022, 2023 e 2024), circostanza che esclude ogni spiegazione occasionale o patologica.
43. c) Sulla confutazione delle giustificazioni difensive: la Resistente, avvalendosi della relazione del Prof. d'Onofrio del 17 gennaio 2026, ribadisce che: l'ipotesi dell'altitudine è scientificamente incompatibile con la soppressione reticolocitaria osservata; l'intervento chirurgico e le terapie non sono documentati in modo tale da giustificare le anomalie longitudinali; la variabilità individuale è strutturalmente neutralizzata dal modello statistico bayesiano dell'ABP.
44. d) Sulla natura intenzionale della condotta: la Resistente sostiene che nei casi fondati su ABP l'uso emerge come una condotta sistematica e reiterata nel tempo, escludente in radice ogni ipotesi di uso accidentale, occasionale o inconsapevole. La richiesta di graduazione della sanzione sarebbe pertanto incompatibile con la struttura stessa dell'accertamento compiuto attraverso il Passaporto Biologico.
45. e) Sulla rilevanza del precedente procedimento: la PNA richiama il distinto procedimento per violazione dell'articolo 2.3 CSA (elusione del controllo antidoping), osservando che l'Atleta aveva reso impossibile l'esecuzione di controlli fuori competizione durante il periodo di preparazione invernale alle Isole Canarie, strategia

che si inserirebbe perfettamente nella logica elusiva tipica dei casi di manipolazione ematica.

V. DIRITTO APPLICABILE

46. L'articolo R58 del Codice TAS prevede quanto segue:

“The Panel shall decide the dispute according to the applicable regulations and, subsidiarily, to the rules of law chosen by the parties or, in the absence of such a choice, according to the law of the country in which the federation, association or sports-related body which has issued the challenged decision is domiciled or according to the rules of law the Panel deems appropriate. In the latter case, the Panel shall give reasons for its decision”.

Traduzione libera: Il Collegio decide la controversia in base alle norme applicabili e, in via sussidiaria, alle norme giuridiche scelte dalle parti o, in mancanza di tale scelta, in base alla legge del paese in cui ha sede la federazione, l'associazione o l'organismo sportivo che ha emesso la decisione impugnata o in base alle norme giuridiche che il Collegio ritiene appropriate. In quest'ultimo caso, il Collegio motiva la propria decisione.

47. In considerazione del disposto dell'articolo R58 del Codice TAS, dunque, alla controversia risultano essere applicabili la normativa ed i regolamenti di NADO Italia e, in particolare, il CSA, nonché, vista la mancanza di una scelta ad opera delle Parti, e qualora necessario ed in via sussidiaria, il diritto italiano.

VI. PROCEDIBILITÀ E GIURISDIZIONE

48. L'articolo R49 del Codice TAS prevede quanto segue:

“In the absence of a time limit set in the statutes or regulations of the federation, association or sports-related body concerned, or in a previous agreement, the time limit for appeal shall be twenty-one days from the receipt of the decision appealed against”.

Traduzione libera: In assenza di un termine stabilito negli statuti o nei regolamenti della federazione, dell'associazione o dell'organismo sportivo interessato, o in un accordo precedente, il termine per presentare ricorso è di ventuno giorni dalla ricezione della decisione impugnata.

49. L'articolo 18.5.1 CSA stabilisce che:

“Il termine per presentare appello dinanzi al TAS è di ventuno (21) giorni dalla data di ricezione della decisione da parte del soggetto appellante ...”.

50. Le motivazioni della Decisione Appellata sono state notificate all'Atleta il 16 aprile 2025. L'Atleta ha depositato presso il TAS la propria dichiarazione di appello in data 7 maggio 2025, osservando il termine previsto dal combinato disposto degli articoli R49 del Codice TAS e 18.5.1 CSA. L'appello è pertanto formalmente procedibile.

51. L'articolo R47 del Codice TAS prevede quanto segue:

“An appeal against the decision of a federation, association or sports-related body may be filed with CAS if the statutes or regulations of the said body so provide or if the parties have concluded a specific arbitration agreement and if the Appellant has exhausted the legal remedies available to it prior to the appeal, in accordance with the statutes or regulations of

that body".

Traduzione libera: "È possibile presentare ricorso contro una decisione di una federazione, associazione o ente sportivo al CAS se lo statuto o il regolamento di tale ente lo prevedono o se le parti hanno stipulato un accordo arbitrale specifico e se il ricorrente ha esaurito i rimedi giuridici a sua disposizione prima del ricorso, in conformità con lo statuto o il regolamento di tale ente".

52. Nel presente caso si pone una questione preliminare di particolare rilievo. A differenza del precedente procedimento (TAS 2024/A/11046), nel quale l'Atleta aveva percorso l'intero iter nazionale (i.e. TNA – CNAA) prima di adire il TAS, nel presente caso l'Atleta ha impugnato direttamente dinanzi al TAS la decisione di primo grado del TNA, senza previamente adire la CNAA.
53. La Resistente eccepisce che tale scelta processuale sarebbe radicalmente incompatibile con l'assetto normativo vigente, in quanto l'Atleta, qualificato come atleta di livello nazionale (essendo inserito nel RTP nazionale), avrebbe dovuto previamente adire la CNAA quale organo di secondo grado, ai sensi dell'articolo 18.2.2 CSA. Il presente appello è quindi, secondo la Resistente, prematuro ed il TAS non può accettare giurisdizione.
54. Come indicato precedentemente, e come peraltro chiarito all'inizio dell'udienza, l'Arbitro Unico non ha ritenuto opportuno decidere in maniera definitiva le questioni della giurisdizione del TAS e dell'ammissibilità dell'appello prima dell'udienza, ritenendo essere tali questioni dipendenti da fattori di natura fattuale che secondo l'Arbitro Unico meritavano essere aperti alla discussione delle Parti in udienza.
55. Alla luce di quanto esposto dalle Parti, nei loro scritti e durante l'udienza, è compito ora dell'Arbitro Unico di verificare se il TAS abbia motivo di entrare in merito al presente appello o se invece vi siano elementi che determinino la non competenza del TAS o la non-ammissibilità dell'appello.
56. L'articolo 18.2.1 CSA dispone quanto segue: *"Nei casi derivanti dalla partecipazione ad un Evento sportivo internazionale ovvero nei casi che coinvolgano Atleti di livello internazionale, la decisione può essere impugnata esclusivamente dinanzi al TAS"*. L'articolo 18.2.2 CSA stabilisce, per converso, che: *"Nei casi in cui l'art. 18.2.1 non sia applicabile, la decisione può essere impugnata esclusivamente dinanzi alla Corte Nazionale d'Appello antidoping, nel rispetto delle applicabili norme procedurali"*.
57. L'Arbitro Unico osserva, in primo luogo, che la questione dello status dell'Atleta assume rilevanza determinante ai fini della risoluzione della questione di esistenza o meno di rimedi giuridici a disposizione dell'Atleta.
58. L'Atleta sostiene, nell'ambito del presente procedimento, di essere un atleta di livello internazionale, principalmente in ragione della vittoria del titolo di Campione del Mondo UCI Gran Fondo 2018 e delle partecipazioni a competizioni internazionali.
59. La Resistente, per converso, rileva che l'Atleta è inserito nel RTP nazionale e che, secondo la definizione contenuta nel CSA, un atleta inserito in tale registro è qualificato come atleta di livello nazionale.

60. La relativa definizione del CSA recita: *“Atleta di livello nazionale: un Atleta inserito nel registro RTP nazionale; Atleti inseriti nel Club Olimpico (che ricevono finanziamenti dal movimento sportivo); un Atleta che attualmente o negli ultimi sei (6) mesi ha rappresentato l'Italia a livello senior; un Atleta che è stato selezionato per rappresentare l'Italia in Eventi o Competizioni Internazionali, non classificati come Atleta di livello internazionale dalla Federazione Internazionale di riferimento”*.
61. La Resistente inoltre sottolinea che nel procedimento precedente davanti al TAS, e cioè quello relativo alla procedura TAS 2024/A/11046, riguardante un analogo periodo di violazione, sia dinanzi al TNA che alla CNAA (quella volta adita come organo di secondo grado), l'Atleta aveva sostenuto di essere un atleta ricreazionale, un *“cicloamatore che partecipa a gare amatoriali”* e di *“caratura amatoriale”*. La trasformazione repentina, nel presente procedimento, ad atleta internazionale non solo non trova riscontro nelle definizioni contenute nel CSA, ma appare essere un chiaro esempio di comportamento contraddittorio, un *venire contra factum proprium*.
62. L'Arbitro Unico anzitutto rileva che la questione procedurale del presente appello non corrisponde alla questione sollevata davanti al TAS nel precedente procedimento TAS 2024/A/11046. Infatti, nel procedimento TAS 2024/A/11046, l'arbitro unico giudicante tale caso si era trovato a decidere se secondo l'assetto normativo vigente, fosse, in via del tutto eccezionale, possibile che l'Atleta, in quanto atleta qualificabile come *“ricreazionale”* o *“nazionale”*, potesse accedere al TAS come terzo grado di giudizio.
63. L'Arbitro Unico rileva che la definizione di *“Atleta di livello nazionale”* contenuta nel CSA comprende espressamente *“un Atleta inserito nel registro RTP nazionale”*. Non vi è dubbio che l'Atleta sia inserito nel RTP nazionale dal 17 febbraio 2022. Pertanto, *in primis*, indipendentemente dai risultati sportivi conseguiti dall'Atleta in competizioni internazionali di tipo Gran Fondo, il suo status formale ai sensi del CSA è quello di atleta di livello nazionale.
64. L'Arbitro Unico non può, peraltro, non rilevare la contraddittorietà della posizione processuale dell'Atleta, il quale, nel precedente procedimento dinanzi al TNA, alla CNAA e al TAS, aveva sostenuto di essere un atleta ricreazionale, di livello nazionale, mentre nel presente procedimento si qualifica come atleta di livello internazionale. Tutto questo in relazione ad un lasso di tempo simile per non dire uguale, e cioè senza alludere ad un eventuale cambiamento dello status con un possibile sviluppo sportivo dell'Atleta. Tale oscillazione tra qualificazioni giuridiche tra loro incompatibili non corrobora la credibilità della posizione odierna dell'Atleta, che appare in realtà essere dettata da esigenze di convenienza processuale. I solidi dubbi creati da una tale contraddizione potrebbero già sufficientemente deporre a favore di una determinazione dello status dell'Atleta come atleta di livello nazionale.
65. A ciò va aggiunto che la definizione di atleta di livello internazionale contenuta nel CSA recita *“Atleta di livello internazionale: gli Atleti che competono nel proprio sport a livello internazionale, secondo la definizione della Federazione internazionale di appartenenza, nel rispetto dello Standard Internazionale per i Controlli e le Investigazioni (International Standard for Testing and Investigations)”*.

66. L'Atleta non ha offerto mezzi di prova convincenti che possono indurre l'Arbitro Unico a ritenere uno status internazionale dell'Atleta stesso. La mera partecipazione ad alcune gare di livello internazionale non giustifica, alla luce delle dette norme vigenti, un'accettazione automatica di un livello internazionale dell'Atleta. Tanto più che la partecipazione a tali gare non aveva prevenuto l'Atleta a definirsi atleta di livello nazionale nel precedente procedimento davanti a TNA, CNAA e TAS. A ciò va aggiunto che non vi è traccia di alcun riconoscimento di un livello internazionale dell'Atleta da parte di alcuna federazione internazionale.
67. Come ricordato nel lodo TAS citato a più riprese dalle Parti, *"lo scopo della divisione del processo legale in due parti (per gli atleti di livello nazionale e di livello internazionale) è quello di concentrare la giurisdizione presso il TAS per quegli atleti per i quali – a causa della natura internazionale dello sport – è particolarmente importante avere una pratica uniforme di giurisdizione"* (TAS 2022/A/9319, N 84).
68. Nel caso presente, all'Arbitro Unico non sono stati offerti sufficienti e credibili elementi di chiara internazionalità per classificare l'Atleta come "atleta di livello internazionale". E l'Atleta stesso non ha avanzato ragioni o offerto mezzi di prova a sostegno di un avvenuto cambiamento o sviluppo del suo status sportivo.
69. Pertanto, (i) visto quanto sostenuto dall'Atleta stesso nel procedimento TAS 2024/A/11046, (ii) visto l'Articolo 18.2.2 CSA, secondo il quale *"Nei casi in cui l'art. 18.2.1 non sia applicabile [atleti di livello internazionale], la decisione può essere impugnata esclusivamente dinanzi alla Corte Nazionale d'Appello antidoping, nel rispetto delle applicabili norme procedurali"* e (iii) viste le prove offerte dalle Parti, l'Arbitro Unico conclude che i fatti del presente caso dimostrano che nel periodo rilevante l'Atleta era un atleta di livello nazionale.
70. Ciò premesso, la questione che si pone è se l'Atleta, in quanto atleta di livello nazionale, potesse adire direttamente il TAS avverso la decisione del TNA, ovvero se fosse tenuto a previamente adire la CNAA.
71. L'Arbitro Unico ritiene che tale circostanza sia, nel caso di specie, ostativa all'esercizio dell'entrata in merito da parte del TAS, per le seguenti ragioni.
72. In primo luogo, l'articolo 18.2.2 CSA richiede all'atleta di livello nazionale di fare appello davanti alla CNAA.
73. In secondo luogo, l'articolo R47 del Codice TAS determina che un appello davanti al TAS sia ammissibile solo a condizione che esso (i) sia previsto dagli statuti o regolamenti dell'organismo o federazione che ha emesso la decisione impugnata e (ii) che l'appellante abbia previamente esaurito tutti i rimedi interni disponibili.
74. Nel presente caso, l'Atleta ha omesso di adire la CNAA, rivolgendosi direttamente al TAS avverso la decisione di primo grado del TNA.
75. Da ciò si evince che le condizioni dell'articolo R47 del Codice TAS non sono riempite e che l'appello dell'Atleta davanti al TAS è, perlomeno, prematuro, non avendo l'Atleta esaurito tutti i rimedi interni disponibili, come peraltro lo stesso Atleta aveva invece

fatto nella procedura TAS 2024/A/11046.

76. Va inoltre aggiunto che l'Atleta non ha avanzato alcun argomento a sostegno di una possibile assenza di altri rimedi ordinari né ha sostenuto che eventuali ulteriori rimedi disponibili secondo le regole nazionali applicabili siano di natura straordinaria o con una protezione giuridica di fatto illusoria (cf. in tal merito CAS 2002/A/409, Longo v. IAAF, N 17 o CAS 2011/A/2670, Masar Omeragik v. MFF, N 4.6 ff.; cf. Mavromati/Reeb, *Commentary to the CAS Code*, 2nd ed., 2024, N 33ad Art. R47).
77. I fatti determinati dall'Arbitro Unico, e cioè lo status dell'Atleta di atleta a livello nazionale, portano quindi l'Arbitro Unico alla conclusione che il presente appello non soddisfa la condizione di esaurimento dei rimedi disponibili, prevista dall'articolo R47 del Codice TAS.
78. Come riportato anche nella letteratura, il Tribunale federale svizzero ha ripetutamente confermato di verificare l'esaurimento dei rimedi precedenti ad un appello davanti al TAS nell'ambito del proprio controllo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 190(2)(b) della Legge federale svizzera sul diritto internazionale privato (cfr. ad esempio le seguenti decisioni: 4A_294/2022, sentenza del 3 gennaio 2023, para. 3.2.2; 4A_618/2019, sentenza del 17 settembre 2020, para. 4.5; 4A_490/2017, sentenza del 2 febbraio 2018, para. 3; 4A_682/2012, sentenza del 20 giugno 2013, para. 4). Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti propendono per l'interpretazione secondo cui l'esaurimento dei rimedi giuridici costituisce una condizione di ammissibilità (cfr. (Mavromati/Reeb, *op. cit.*, N 32 ad art. R47, che rinviava a CAS 2019/A/6677, Markus Kattner v. FIFA, Lodo del 13 luglio 2020, N 48 et seq.; decisione del Tribunale federale 4A_46/2011, sentenza del 16 maggio 2011, para. 3.3.2; CAS 2019/A/6298, Manchester City FC v. UEFA, Lodo del 15 novembre 2019, N 78; CAS 2020/A/6785, Manchester City FC v. UEFA, Lodo del 13 luglio 2020, N 65-70; CAS 2021/A/8077, Tyron Lardy & Karate-do Bond Nederland v. WKF, Lodo del 16 febbraio 2022, N 35 e 38; Antonio Rigozzi & Erika Hasler, Art. R47, in Manuel Arroyo (ed.), *Arbitration in Switzerland: The Practitioner's Guide*, 2nd ed., 2018, N 38 ad Art. R47).
79. L'Arbitro Unico condivide quanto già determinato da altre formazioni arbitrali del TAS, che sia dichiarare un appello non ammissibile che statuire la non giurisdizione del TAS siano due posizioni assolutamente difendibili quando la condizione dell'esaurimento dei rimedi giuridici non è riempita (CAS 2019/A/6677, Markus Kattner v. FIFA, Lodo del 13 luglio 2020, N 48). Infatti, indipendentemente dalla soluzione applicata, l'esito concreto del procedimento rimane invariato, ovvero il merito dell'appello non viene esaminato: non vi è "entrata in materia". La differenza potrebbe essere rilevante solo per quanto riguarda la portata del riesame della questione da parte del Tribunale federale. In verità, anche qui, le due soluzioni non sembrano differenziarsi, visto anche considerando la questione dell'esaurimento dei rimedi giuridici come condizione per l'ammissibilità di un appello, la questione è considerata una condizione preliminare per la competenza del TAS nel contesto dei ricorsi volti all'annullamento delle sentenze del TAS ai sensi dell'art. 190(2)(b) PILA, il che significa che la questione può essere riesaminata dal Tribunale federale con pieni poteri (vedasi la decisione 4A_682/2012, sentenza del 20 giugno 2013, para. 4).

VII. CONCLUSIONE

80. Sulla base di tali considerazioni, l'Arbitro Unico ritiene che l'appello non sia ammissibile, avendo i fatti dimostrato che il Ricorrente non ha esaurito le vie di diritto a lui disponibili.
81. Alla luce di questa conclusione, non vi è ragione per l'Arbitro Unico di prendere posizione sugli ulteriori argomenti inoltrati dalle Parti. Pertanto, ogni altra istanza proposta dalle Parti è respinta.

VIII. COSTI

(...)

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale Arbitrale dello Sport così statuisce:

1. L'appello inoltrato dal Signor Tommaso Elettrico avverso la decisione emanata dal Tribunale Nazionale Antidoping il 13 marzo 2025 non è ammissibile.
2. (...).
3. (...).
4. Ogni altra istanza proposta dalle Parti è respinta.

Losanna, 15 giugno 2026

IL TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT

Michele A.R. Bernasconi
Arbitro Unico